**DISCIPLINARE D’INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Tra il **Comune di Tradate** (di seguito: Comune),C.F. 00223660127, in persona del dirigente del Settore ….., domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Tradate, Piazza Mazzini 6

e l’ Avv.to **Alberto Vittorio FEDELI**, con studio in Milano, via Vincenzo Monti n. 56 (P. IVA 04709890968)

***Premesso***:

- che il Comune di Tradate ha inviato una richiesta di preventivo nel procedimento di affidamento diretto per il servizio di costituzione e difesa nel giudizio di cui al ricorso al TAR Lombardia, Milano, proposto da SIPE s.r.l.;

- che il servizio legale richiesto rientra nell’ipotesi di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), n. 1, del D.lgs. n. 50/2016, per la quale le diposizioni del citato decreto non si applicano;

- che con apposita determinazione a contrattare n. ...... del ……adottata dal Responsabile, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.-D.L.vo n. 267/2000, è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

Tutto ciò premesso, tra le parti ut supra si conviene e stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza e difesa legale ex art. 17, comma 1, lett. d), n. 1, del D.lgs. n. 50/2016, secondo le seguenti modalità e condizioni:

**1) SPECIFICAZIONE DELL’INCARICO**

L’incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa legale del Comune di Tradate nel giudizio proposto con ricorso notificato in data 26/03/2020 proposto da SIPE s.r.l. avanti il TAR Lombardia, Milano, in ogni sua fase.

L’ Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L’ Avvocato si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l’oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Nel corso dell’incarico il legale con riferimento alla controversia affidata si impegna a:

a. definire la strategia difensiva d’intesa con l’Amministrazione nella persona del Responsabile del Servizio interessato e del Sindaco;

b. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l’amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;

c. prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d’intesa col responsabile del Servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all’importo preventivato di cui al successivo art. 3.

L’Amministrazione, per il tramite del responsabile del Servizio competente, metterà a disposizione dell’ Avvocato: la copia conforme della delibera di giunta di resistere in giudizio, il relativo provvedimento di nomina, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall’Avvocato all’ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente. L’Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l’originale, nel qual caso l’incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo non appena possibile.

L’ Avvocato si impegna ad eseguire personalmente – salvo quanto previsto dall’art. 2 del presente disciplinare – il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.

INCOMPATIBILITA’

L’ Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d’interessi rispetto all’incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dell’ordinamento deontologico professionale, nonché l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall’insorgere di una delle predette condizioni, l’Amministrazione agirà secondo legge per revocare l’incarico.

DOVERE DI INFORMAZIONE

L’ Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l’Amministrazione circa l’attività di volta in volta espletata.

I documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, sono di volta in volta digitalizzati dalla copia originale e spediti via mail all’Ufficio Segreteria Comunale che provvederà al loro inoltro al Responsabile del servizio interessato per sorvegliare la controversia, al Sindaco e/o all’Assessore delegato, per sovraintendere al competente per quanto di competenza.

ASSICURAZIONE

L’Avv. Alberto Vittorio Fedeli dichiara di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, indicando i dati della polizza, come previsto dall’art. 9 della L. 27/2012 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012: Generali, Polizza R.C. n. 380469564 massimale 350.000,00 e polizza n. 380469565 massimale 650.000,00

**Art. 2 – DELEGA A TERZI PROFESSIONISTI**

L’ Avvocato potrà avvalersi sotto la propria responsabilità di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell’incarico conferitogli. Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni amministrative l’Avvocato debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall’ Avvocato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi

dell’Amministrazione committente.

**Art. 3 – COMPENSI E SPESE**

Il compenso si stabilisce sin d’ora in complessivi € 3.000,00 oltre spese forfettarie 15%, CPA 4% e IVA 22%, determinato in applicazione dello sconto praticato del 64% sui parametri ex DM 55/2014 relativi allo scaglione di valore indeterminato basso, e segnatamente (di seguito i valori per singole fasi, già scontati):

**- Fase di studio** (Esame e studio controversia, consultazione cliente): Euro 703,80;

**- Fase introduttiva del giudizio** (esame ricorso avversario; redazione memoria di costituzione e difesa; formazione fascicolo e posizione pratica in studio; autentica firma; ecc.): Euro 486,00;

**- Fase cautelare** (esame istanza cautelare, redazione difese; partecipazione e discussione in camera di consiglio; esame ordinanza): Euro 655,20

**- Fase decisionale** (redazione memoria conclusiva e di replica; esame memorie avversarie; partecipazione e discussione in pubblica udienza; esame sentenza): Euro 1.189,80

Il limite negoziato, di cui sopra, potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni le controparti a rifondere al Comune spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto.

I compensi pattuiti comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall’espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa, pena il mancato pagamento.

Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l’esercizio finanziario in corso in cui si presenta l’evento, dovrà tempestivamente avvertire l’“Amministrazione” in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il proseguo dell’incarico.

In assenza di conferma del preventivo integrativo, il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

La liquidazione della spesa avverrà secondo le modalità da concordarsi con l’Ente comunale.

**Art. 4 – RECESSO**

L “Amministrazione” ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto.

**Art. 5 – RINUNCIA ALL’INCARICO**

L’ Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

**Art. 6 – DOVERE DI RISERVATEZZA**

L’ Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

**Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI**

L’Amministrazione dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il consenso per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verrà utilizzato dall’ Avvocato, dai suoi collaboratori solo per l’attività giudiziale e stragiudiziale.

**Art. 8 – CONDIZIONI FINALI**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il presente atto viene redatto in carta libera in tre originali e si compone di n. 7 pagine ed è soggetto a registrazione a cura dell’Amministrazione in caso d’uso ai sensi della tariffa allegato al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Avv. Alberto Vittorio Fedeli

PER IL COMUNE DI TRADATE